



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

N.105 /IV^A Settore del 10-08-2018

DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PERIODO 2019 - 2023. N. GARA 7171424 CON N. 5 LOTTI.

IL RESPONSABILE DEL 4^A SETTORE "RISORSE"

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 30/12/2017 che approva il Bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta n. 15 del 06.02.2018, esecutiva, concernente l'approvazione del PEG 2018-2020;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 178/IV del 29.12.2016;

Premesso che il prossimo 31.12.2018 risultano in scadenza le coperture assicurative dell'ente di cui alla Determinazione n. 98/IV del 23.06.2018 e precisamente:

- RCA Libro Matricola;
- CVT;
- RCPatrimoniale Ente;
- Tutela Legale;
- Infortuni;

Ritenuto di dover avviare le procedure di gara per l'individuazione delle Compagnie assicurative per il periodo h 24 31/12/2018 – 31/12/2023, con possibilità di proroga tecnica di ulteriore 6 mesi ;

Rilevato che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l'acquisizione dei servizi oggetto del presente affidamento né bandi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

Premesso che con Determinazione n. 168/IV del 29.10.2015 è stato affidato alla Società Centrale S.P.A. di Pesaro l'incarico di brokeraggio per la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative dell'Ente per il periodo 2016/2018

Dato atto che, la Società Centrale S.P.A. ha presentato i capitolati di gara per la stipula di nuove polizze assicurative le cui condizioni contrattuali sono rispondenti alle esigenze dell'Ente, ed in particolare:

- **Lotto 1 – RCA/ARD libro matricola;**
- **Lotto 2 – CVT Corpi Veicoli Terrestri;**
- **Lotto 3 – INFORTUNI;**
- **Lotto 4 – TUTELA LEGALE;**
- **Lotto 5 – RC PATRIMONIALE;**

nonché la seguente documentazione amministrativa a supporto:

- Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Allegato B1 - Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia
- Scheda offerta economica
- Mod 2 - Accettazione capitolato o proposta variante
- Mod. 3 - Proposta di modifica
- Allegato 1 - Report sinistri

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione della suddetta documentazione amministrativa che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Verificato che non necessita redarre il DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non sussistenti rischi interferenziali nell'esecuzione del contratto in oggetto;

Dato atto che per l'espletamento delle procedure di gara ci si avvarrà della Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, come stabilito da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2013, successivamente modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 65 del 29.11.2016 e relativa convenzione sottoscritta in data 03.07.2017;

Dato atto altresì che per l'avvio della presente procedura, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Deliberazione n. 226/2010, sono stati richiesti i seguenti CIG attraverso il Sistema di Monitoraggio Gare (SIMOG).

- Lotto 1 – RCA/ARD libro matricola – **CIG = 7593765D1B;**
- Lotto 2 – CVT Corpi Veicoli Terrestri - **CIG = 7593781A50;**
- Lotto 3 – INFORTUNI - **CIG = 7593786E6F;**
- Lotto 4 – TUTELA LEGALE – **CIG = 7593791293;**
- Lotto 5 – RC PATRIMONIALE - **CIG = 75938009FE;**

Dato atto che il valore dell'appalto su base annua è pari ad € 23.000,00, mentre il valore dell'appalto complessivo, compresa l'eventuale proroga di sei mesi è pari ad € 126.500,00 e che si procederà alla quantificazione della spesa e all'assunzione dei relativi impegni in sede di aggiudicazione, con riferimento agli appositi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2018/2020 – 2021/2023 come sotto specificato:

Lotti	Descrizione Servizio Assicurativo	CPV Oggetti	Importo annuo lordo a base di gara	Importo totale comprensivo di eventuale proroga semestrale
-------	-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--

Lotto 1	RCA/ARD Libro matricola	66516100-1	8.000,00	44.000,00
Lotto 2	CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI	66515000-3	1.500,00	8.250,00
Lotto 3	INFORTUNI	66512100-3	2.500,00	13.750,00
Lotto 4	TUTELA LEGALE	66513100-0	7.500,00	41.250,00
Lotto 5	RC PATRIMONIALE	66516500-5	3.500,00	19.250,00
		Totale	23.000,00	126.500,00

Dato atto, altresì, che occorre impegnare le seguenti ulteriori somme:

- € **30,00** relativa al pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP.;
- € **632,50** relativa al pagamento del contributo a favore della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara;
- € **600,00**, presunti, per la pubblicazione della gara sulla GURI;

Ritenuto, in qualità di RUP, per quanto di competenza di adempiere alle fasi di avvio della procedura di gara ai sensi dell'art. 4 e 5 della citata convenzione con la Provincia di Pesaro e Urbino;

DETERMINA

1) **DI INDIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ente per il periodo h 24 31.12.2018 - 31.12.2023;

2) **DI APPROVARE** la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

CAPITOLATI DI GARA, elaborati dalla Società Centrale S.P.A. di Pesaro:

- Lotto 1 – RCA/ARD libro matricola – **CIG = 7593765D1B**;
- Lotto 2 – CVT Corpi Veicoli Terrestri - **CIG = 7593781A50**;
- Lotto 3 – INFORTUNI - **CIG = 7593786E6F**;
- Lotto 4 – TUTELA LEGALE – **CIG = 7593791293**;
- Lotto 5 – RC PATRIMONIALE - **CIG = 75938009FE**;

DOCUMENTAZIONE DI GARA, elaborata dalla Società Centrale S.P.A. di Pesaro:

- Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Allegato B1 - Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia
- Scheda offerta economica
- Mod 2 - Accettazione capitolato o proposta variante
- Mod. 3 - Proposta di modifica
- Allegato 1 - Report sinistri

3) **DI PRECISARE** che agli atti di cui sopra potranno essere apportate le modifiche/integrazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

4) **DI STABILIRE** i seguenti requisiti della gara in oggetto:

L'operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- requisiti di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economica e finanziaria;

- requisiti di capacità tecniche e professionali.

Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
2. essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive o dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare. (Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese partecipanti, comprese le mandanti in R.T.I. e le consorziate esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo d'obbligo a pena di esclusione).

Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

1. nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. del 23/06/2004 attuativo del D. Lgs. n.6/2003);
2. nell'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).

Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea possono partecipare in regime di:

- stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
- libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
- iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).

La S.U.A. della Provincia di Pesaro Urbino effettuerà, nei confronti dei concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle "black list" di cui ai Decreti Ministeriali sopra citati in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o rappresentati dal consorzio.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono aver realizzato nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) una raccolta premi complessiva nei Rami danni non inferiore ad **euro 100.000.000,00**, (cento milioni di euro) in relazione ai lotti oggetto di gara e di € 1.000.000,00 per la sola partecipazione al lotto Tutela legale.

Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato una raccolta premi complessiva nel Ramo per cui si partecipa pari ad almeno **euro 100.000.000,00** con il limite ridotto ad € 1.000.000,00 per la partecipazione al lotto Tutela legale.

In ragione di quanto previsto all'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la richiesta di inserire i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente la prestazione. L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.

Requisiti di capacità tecnica e professionale


I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono aver prestato almeno 3 (tre) servizi assicurativi per ciascun lotto per cui si partecipa, negli anni 2015/2016/2017, analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali è presentata l'offerta, presso enti pubblici o privati.

Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII parte II, ivi richiamato, mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione: del ramo di rischio, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario posseda il requisito ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale sopra indicati dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e le stesse, in deroga a quanto previsto nell'art. 1911 del CODICE CIVILE devono attestare espressamente la sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti del Comune di URBANIA (PU).

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l'istituto dell'avvalimento. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.U.A. della Provincia di Pesaro Urbino a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.



Offerta tecnica - Criteri per l'attribuzione di punteggi

MAX 70 PUNTI

Ai sensi dell'art. 95, comma 14. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono essere presentate varianti migliorative e peggiorative a ciascun capitolato specifico di gara, con riferimento alle sole sezioni modificabili.

Alle offerte saranno attribuiti:

- fino ad un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole di seguito riportate in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste dal capitolato (l'accettazione integrale comporterà l'assegnazione dell'intero punteggio di 55 punti);
- fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per migliorie, in caso di variazioni migliorative.

L'attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata è effettuata ad **insindacabile giudizio della S.U.A. della Provincia di Pesaro Urbino** sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	COEFF. MIN. – COEFF. MAX
a) Condizioni di Garanzia	da 0,50 a 1,00
b) Esclusioni	da 0,50 a 1,00
c) Franchigie	da 0,70 a 1,00
d) Limiti di indennizzo	da 0,70 a 1,00
e) Modalità peggiorative di gestione del contratto	da 0,70 a 1,00
f) Varianti migliorative	da 0,01 a 0,50
g) Varianti migliorative di gestione del contratto	da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino:
 - limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
 - inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
 - inserimento/aumento di scoperti e franchigie - riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;
 - modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
- coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- coefficienti tra 0,01 e 0,50 per varianti che comportino:
 - ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie – aumento/eliminazione di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- coefficiente pari a 0 per varianti considerate equivalenti.

Offerta tecnica - varianti peggiorative

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base è effettuato in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 55 \times (\text{coefficiente di variante 1}) \times (\text{coefficiente di variante 2}) \times \dots$$

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una "percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%)", da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto riportata:

Tabella 1:

Potenzialità Frequenza	Scarsa	apprezzabil e	mediament e rilevante	Rilevante	catastrofale
raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:

Potenzialità	
Scarsa	Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad euro 10.000,00
Apprezzabile	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 10.000,00 ed inferiore ad euro 100.000,00
Mediamente rilevante	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 100.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00
Rilevante	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00
Catastrofale	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad euro 1.000.000,00

Frequenza	
Raro/infrequente	Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.

Possibile	Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
Frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
Molto frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%

La PPF% identificata come da Tabella 1, è rivalutata secondo la "percentuale di peso variante" (PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$PRID\% = PPF\% \times PPV\%$$

dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/Frequenza di cui alla tabella 1, PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2 di seguito riportata:

Tabella 2:

Classificazione variante e descrizione	Percentuale di peso variante
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l'efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0%
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	Dall'1% al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	dal 51% al 75%

<p>Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.</p>	<p>dal 76% al 100%</p>
--	------------------------

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$\text{CVar.} = \text{CMin.} + (\Delta \text{ Coeff.} - (\Delta \text{ Coeff.} \times \text{PRID}\%))$$

dove CVar. = Coefficiente di variante; CMin. = Coefficiente minimo; Δ Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PRID%= Percentuale di Riduzione.

Offerta tecnica - varianti migliorative (lett. F) e G):

A ciascuna variante migliorativa è assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 15 \times (\text{coeff. di variante a}) + 15 \times (\text{coeff. di variante b}) + 15 \times \dots$$

sino al massimo dei 15 punti assegnabili.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà la percentuale PPF% secondo la **tabella 1**, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.
- **Per gli elementi di cui alla lettera f) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.**

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante migliorativa" (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$\text{PM}\% = \text{PPF}\% \times \text{PPVM}\%$$

dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 3.

Tabella 3:

<p>Classificazione variante e descrizione</p>	<p>Percentuale di peso variante migliorativa</p>
<p>Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l'efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.</p>	<p>Dal 100% all'86%</p>



Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l'efficacia in maniera modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	Dall'85% al 51%
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	Dal 50% al 26%
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	Dal 25% all'1%
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = \Delta \text{ Coeff. } \times PM\%$$

dove CVar. = Coefficiente di variante; Δ Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PM% = Percentuale migliorativa.

Offerta economica - criteri per l'attribuzione dei punteggi

MAX 30 PUNTI

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica è effettuata sulla base dei criteri che seguono.

Il concorrente, nel formulare la propria offerta, deve indicare l'ammontare del premio lordo di assicurazione per un anno.

L'importo offerto andrà espresso in lettere e in cifre; in caso di discordanza è considerato il prezzo più favorevole all'Amministrazione aggiudicatrice.

Il punteggio assegnato a ciascun concorrente - relativamente all'offerta economica - è quantificato secondo la seguente formula:

- alla migliore offerta economica max 30 punti;
- alle offerte diverse dalla migliore offerta economica è attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

miglior offerta operatore economico x punteggio massimo

offerta operatore economico

Sono ammesse esclusivamente offerte recanti prezzi inferiori rispetto alle singole basi d'asta sopra indicate.

5) **DI INCARICARE** la S.U.A. – Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 della Legge 13.08.2010, n. 136 (deliberazione Consiglio

Comunale n. 59 del 30.11.2013, successivamente modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 65 del 29.11.2016 e relativa convenzione sottoscritta in data 03.07.2017), di procedere indizione della procedura di cui al punto 1), in conformità delle procedure e delle disposizioni individuate e determinate nel presente documento;

6) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** le seguenti somme:

- € 30,00 relativa al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, da pagarsi per il tramite della SUA Provincia di Pesaro e Urbino;
- € 632,50 relativa al pagamento del contributo a favore della SUA Provincia di Pesaro e Urbino per l'espletamento della gara;
- € 600,00, presunti, per la pubblicazione della gara sulla GURI;

con imputazione delle stesse sul capitolo 8344 del bilancio 2018/2020 – esigibilità 2018;

7) **DI PRENOTARE** la spesa di euro 126.500,00 relativa all'affidamento del servizio in oggetto con riferimento agli appositi stanziamenti previsti nel bilancio 2018/2020 e da prevedere nel bilancio 2021/2023, relativi alle missioni e programmi ad essi afferenti;

8) **DI DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

9) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

10) **DI DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

12) **DI DARE ATTO** che per effetto del provvedimento del Sindaco n. 178/IV° Settore del 29/12/2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la Posizione Organizzativa del 4° Settore "RISORSE" del Comune di Gabicce Mare, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., è il sottoscritto **Rag. Nazario Magnani** - Responsabile del Settore 4° – RISORSE;

13) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione:

- al Settore Economico finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino.



14) **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR nei termini stabiliti dall'art. 120 comma 2 del D. Lgs. n. 104/2010.



IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE - RISORSE
(Rag. Nazario Magnani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nazario Magnani", written over the typed name.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

RIFERIMENTI AL BILANCIO

Cap. 8344 ESERCIZIO 2018 Impegno N. 437/2018 *Sub, 1-2-3/2018*

Gabicce Mare 10.08.2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Nazario Magnani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nazario Magnani", written over the typed name.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio on-line, disponibile sul sito informatico di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 69/2009.

Gabicce Mare, li

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale